

REGOLAMENTO DELL'ARNAS GARIBALDI PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Art. 1

Oggetto del regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Arnas Garibaldi a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionale degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino la mission e le attività dell'Arnas Garibaldi.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Arnas alla stessa.

Art. 2

Soggetti competenti alla concessione di patrocini

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Direttore generale:
 - a) per iniziative d'interesse culturale e sanitario, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
 - b) per iniziative sanitarie o legate ai temi della salute per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Arnas può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo 9.

Art. 3

Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Arnas Garibaldi:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 - b) altri organismi non profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività d'interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Arnas Garibaldi anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.
3. Per iniziative di carattere sanitario, sociale o culturale d'importante rilevanza, realizzate da Associazioni o Enti che non perseguono finalità di lucro. La Concessione del Patrocinio può consentire l'utilizzo gratuito di Sale di proprietà dell'Arnas Garibaldi.

Art. 4

Criteri per la concessione di patrocinii

1. La concessione di patrocinii è decisa dall'Arnas Garibaldi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Arnas Garibaldi, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Arnas Garibaldi e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) e per attività programmate.
3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 5

Concessione di patrocinii in casi eccezionali

1. L'Arnas Garibaldi può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente art. 4 e alla limitazione di cui al successivo art. 6 comma 1 lett. b) per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine dell'Arnas Garibaldi, qualora ricorrano condizioni eccezionali, comunque restando a carico del soggetto patrocinato, tutti gli impegni di natura economica o finanziaria spettanti all'Arnas.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Arnas Garibaldi e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 6

Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusione

1. L'Arnas Garibaldi non concede patrocinii:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali dell'Arnas stessa.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. L'Arnas Garibaldi può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possono risultare incidenti in modo negativo all'immagine dell'Arnas stessa.

Art. 7

Procedura per la concessione di patrocinii

1. I soggetti interessati a ottenere per una propria iniziativa il patrocinio della Arnas Garibaldi presentano un'istanza con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
 - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione, effettua l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 20 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo del logo dell'Arnas Garibaldi in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 8

Utilizzo del logo dell'Arnas Garibaldi in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato è obbligato a utilizzare il logo dell'Arnas Garibaldi negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Arnas.
2. Il ruolo dell'Arnas è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.
3. Con la concessione del patrocinio gli organizzatori della manifestazione acquisiscono il diritto di farne menzione in tutti gli stampati e di fregiare i medesimi con il logo dell'Arnas Garibaldi e l'indicazione "Arnas Garibaldi - Catania" limitatamente al periodo della manifestazione. La bozza di detto materiale dovrà essere preventivamente visionata prima della stampa e diffusione dall'U.O.S. di Comunicazione Istituzionale dell'Arnas Garibaldi.

Art. 9

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, esclusivamente con la fruizione dei servizi, l'Arnas Garibaldi valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.

Art. 10

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.